

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **506/1995** (ECLI:IT:COST:1995:506)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **FERRI** - Redattore: - Relatore: **SANTOSUOSSO**

Camera di Consiglio del **22/11/1995**; Decisione del **11/12/1995**

Deposito del **14/12/1995**; Pubblicazione in G. U. **20/12/1995**

Norme impugnate:

Massime: **21926**

Atti decisi:

N. 506

## ORDINANZA 11-14 DICEMBRE 1995

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981), come modificato dall'art. 10 della legge regionale 2 dicembre 1988, n. 50 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 marzo 1984, n. 12, in materia di assegnazione, gestione, decadenza e disciplina dei canoni di edilizia residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio-5 maggio 1994 dal TAR per l'Emilia-Romagna di Bologna, sul ricorso proposto da Geraci Angelo contro il Comune di Bologna ed altra, iscritta al numero 329 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella

Visto l'atto di costituzione di Geraci Angelo;

Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Angelo Geraci per l'annullamento della decisione assunta dalla Commissione per l'edilizia residenziale pubblica con la quale era stato respinto il ricorso da lui presentato avverso il provvedimento di esclusione dalla graduatoria speciale riservata alle "giovani coppie" di cui all'art. 11 della legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, il TAR per l'Emilia-Romagna, con ordinanza emessa in data 17 febbraio-5 maggio 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981), come modificato dall'art. 10 della legge regionale 2 dicembre 1988, n. 50 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 marzo 1984, n. 12, in materia di assegnazione, gestione, decadenza e disciplina dei canoni di edilizia residenziale pubblica);

che l'impugnata disposizione prevede l'istituzione di una graduatoria speciale, in aggiunta a quella d'ordine generale, nella quale vengono inseriti i gruppi sociali, fra cui quello delle "giovani coppie", ai fini della immediata individuazione dei beneficiari della quota di alloggi di superficie minima da assegnarsi ai nuclei familiari di una o due persone;

che, a parere del giudice a quo, il denunciato art. 11, primo comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, con l'includere nel novero delle famiglie di nuova istituzione, alle quali è consentita la possibilità di beneficiare di alloggio popolare tramite inserzione nella graduatoria speciale, solo quelle senza figli, e non anche quelle con figli a pari anzianità di formazione, finisce con il costituire un impedimento alla formazione di nuove famiglie, penalizzando irragionevolmente la maternità, ponendosi altresì in contrasto con il fondamentale diritto di ogni cittadino di costituire una famiglia, e con il principio di uguaglianza, non potendo la presenza di un figlio essere considerata elemento idoneo a giustificare una diversità di trattamento nell'ambito dei nuclei familiari di recente formazione;

che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale non ha spiegato intervento la Regione interessata mentre si è costituito, ma fuori termine, Angelo Geraci che ha concluso per l'accoglimento della questione;

Considerato che la norma censurata è stata sostituita dall'art. 10 della legge regionale 16 marzo 1995, n. 13, ai sensi del quale gli alloggi di superficie minima di cui possono beneficiare gli appartenenti ai gruppi sociali, fra cui le giovani coppie, inseriti nella graduatoria speciale, saranno assegnati secondo i criteri di ripartizione definiti dal comune stesso e, quindi, non più solo ai nuclei familiari di una o due persone come previsto dalla previgente disposizione;

che in relazione alle menzionate modifiche legislative, si impone la restituzione degli atti al giudice a quo cui spetta di valutare l'eventuale incidenza dello ius superveniens nel giudizio innanzi a lui pendente, segnatamente sotto il profilo della persistente rilevanza della sollevata questione.

# LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al TAR per l'Emilia-Romagna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1995.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 1985.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*